



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 17</b>	<b>OGGETTO:</b> CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 45 C.C.N.L. DEL 21.05.2018
<b>Data 04.02.2020</b>	<b>ANNO 2020</b>

L'anno duemilaventi, il giorno 4 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e nel rispetto degli articoli da 13 a 17 del CCNL 21.05.2018;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che:

Con Determinazione di Questo Servizio n° 1 del 07.01.2020 è stato approvato l'avviso rivolto ai dipendenti comunali per beneficiare dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l'anno 2020, nella misura massima di 150 ore annue di cui all'art. 45 del CCNL 21.05.2018, corredato di schema di domanda;

Che, entro il termine stabilito per la presentazione della domanda (31.01.2020), è pervenuta una sola istanza da parte del dipendente meglio generalizzato in atti, acquisita al prot. n° 800 del 31.01.2020;

Preso atto, nel rispetto di quanto contenuto nel predetto avviso, che non è necessario stilare una graduatoria in quanto l'unica domanda pervenuta non supera il limite massimo del 3% di cui al comma 1 del citato art. 45 CCNL 21.05.2018;

Preso atto, altresì, che i permessi per studio, ai sensi del comma 4 del citato art. 45, possono essere fruiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Evidenziato che per la frequenza di università telematiche, l'ARAN, con l'orientamento applicativo M166 del 25/06/2011 confermativo delle disposizioni di cui alla Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, precisa che i permessi in oggetto possono essere riconosciuti al lavoratore qualora lo stesso fosse in grado di presentare tutta la documentazione prescritta, in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e che in tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

Precisato, altresì, che ai fini della concessione dei permessi in oggetto, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

Evidenziato infine, che per sostenere gli esami relativi ai corsi di cui sopra il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi previsti dall'art. 31, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.; Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

**CONCEDERE**, nell'anno 2020, i permessi retribuiti per un massimo di 150 ore annue, come previsto dall'art. 45 del CCNL del 21/05/2018, al dipendente meglio generalizzato in atti, di cui all'istanza prot. n° 800/2020, frequentante un'università telematica;

**PRENDERE ATTO** che entro il termine stabilito del 31.01.2020i non sono pervenute richieste per il godimento del beneficio in narrativa da parte di altri dipendenti per il corrente anno.

**PRECISARE:**

- che i permessi di 150 ore per il diritto allo studio sono calcolati con riferimento ad ogni anno solare e non accademico;
- di anno in anno la domanda deve essere ripresentata;
- sulla base della disciplina contrattuale le ore di permesso riconosciute ma non fruite nell'anno di riferimento non possono essere trasportate nell'anno successivo;
- i suddetti permessi possono essere utilizzati dal dipendente solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall'art. 45 del CCNL 21.05.2018 e non anche per l'attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria etc...);
- il dipendente interessato deve presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.
- per la concessione dei permessi di che trattasi il dipendente deve presentare apposita richiesta al rispettivo Responsabile di Servizio, prima dell'inizio dei corsi, comunicando inizio e durata degli stessi;
- l'assenza, ai fini della fruizione dei permessi in oggetto, deve essere documentata con un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa, attesti che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica ( in giornate ed orari che devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative) e che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni;

**DARE ATTO** che al dipendente, per i periodi di assenza, sarà corrisposto l'intero trattamento economico, ad eccezione degli emolumenti che presuppongono l'effettiva presenza in servizio.

**DARE ATTO**, altresì, che la fruizione dei permessi verrà concordata con il competente Responsabile di Servizio in modo da articolare gli stessi con le esigenze di servizio.

Comunicare il presente provvedimento all'interessato.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI**  
F.to Dott. sa Sabrina Marzano

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

Carsoli li 07/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 1017 del 08/02/2020**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 08/02/2020 :

All'Albo Pretorio On Line  
 Sezione "trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

---